

## LEGGI REGIONALI

### **Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2.** *Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.*

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge regionale:

#### INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto

#### TITOLO I - ASSETTO ISTITUZIONALE

Art. 2 - Funzioni della Regione

Art. 3 - Piano regionale per le politiche attive del lavoro

Art. 4 - Programma annuale per l'occupazione e la qualità del lavoro

Art. 5 - Conferenza interistituzionale di coordinamento regionale

Art. 6 - Commissione regionale per il lavoro

Art. 7 - Funzioni delle Province

Art. 8 - Commissioni provinciali per il lavoro

#### TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 9 - Centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione

Art. 10 - Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni

Art. 11 - Autorizzazione per lo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione

Art. 12 - Accreditamento per lo svolgimento di servizi al lavoro

Art. 13 - Forme di cooperazione

Art. 14 - Criteri e modalità di gestione dei servizi per l'impiego

Art. 15 - Sistema informativo regionale Marche lavoro

#### TITOLO III - POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

##### CAPO I - Lavoro e formazione

Art. 16 - Misure di raccordo tra le politiche del lavoro e le politiche formative

Art. 17 - Profili formativi dei contratti di apprendistato

Art. 18 - Tirocini formativi

Art. 19 - Borse di studio per la realizzazione di progetti di ricerca e di sperimentazioni lavorative

##### CAPO II - Promozione dell'occupazione

Art. 20 - Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

Art. 21 - Inserimento lavorativo con sostegno al reddito

Art. 22 - Incentivi per l'occupazione

Art. 23 - Sostegno alla creazione di impresa

Art. 24 - Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

##### CAPO III - Inserimento lavorativo delle persone disabili

Art. 25 - Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone disabili

Art. 26 - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili

Art. 27 - Commissione paritetica per il collocamento dei disabili

Art. 28 - Criteri per la validazione delle convenzioni

##### CAPO IV - Sostegno alla stabilità, regolarità e sicurezza del lavoro

Art. 29 - Tutela e stabilità del lavoro

Art. 30 - Misure di anticipazione delle crisi occupazionali

Art. 31 - Interventi in materia di previdenza complementare e integrativa

##### CAPO V - Sicurezza e qualità del lavoro e dell'impresa

Art. 32 - Responsabilità sociale dell'impresa

Art. 33 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 34 - Emersione del lavoro irregolare

#### TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35 - Norme finanziarie

Art. 36 - Potere sostitutivo

Art. 37 - Norme transitorie e finali

Art. 38 - Modifiche e abrogazioni

##### Art. 1

*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro nel rispetto della Costituzione, dei principi della legislazione statale, dello Statuto regionale e dell'ordinamento dell'Unione europea.

2. La Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto alla persona ed in particolare:

a) promuove politiche attive del lavoro finalizzate a consentire a tutti l'accesso al mercato del lavoro in condizioni di piena regolarità rispetto a quanto stabilito dalla legge e dai contratti collettivi;

b) promuove le pari opportunità nell'accesso al lavoro e alla formazione e sostiene azioni positive contro la discriminazione di genere;

c) promuove l'inserimento lavorativo dei giovani e la stabile occupazione, in particolare dei soggetti svantaggiati;

d) favorisce la creazione di un sistema di ammortizzatori sociali in grado di tutelare i lavoratori;

e) valorizza il ruolo pubblico di governo e di gestione del mercato del lavoro regionale;

- f) aumenta l'efficienza e l'equità dei processi di regolazione del mercato del lavoro regionale;
- g) tutela la stabilità del lavoro riducendo le forme di precarizzazione;
- h) promuove l'occupabilità, l'adattabilità e l'imprenditorialità delle persone nel mercato del lavoro;
- i) sostiene la qualità e l'innovazione delle imprese al fine di garantire la loro competitività e la loro adattabilità ai cambiamenti strutturali dell'organizzazione del lavoro e dell'economia;
- j) migliora la qualità e la sicurezza del lavoro;
- l) promuove l'integrazione tra le politiche regionali del lavoro e quelle in materia di istruzione e formazione, sociali e per lo sviluppo economico e del territorio, al fine di garantire il diritto di accesso all'apprendimento lungo il corso della vita;
- m) promuove l'inserimento lavorativo dei disabili;
- n) promuove l'inserimento lavorativo delle persone a rischio di esclusione sociale;
- o) favorisce e promuove le politiche di conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura;
- p) facilita l'accesso ai servizi ed alle informazioni secondo criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure amministrative;
- q) promuove comportamenti socialmente responsabili delle imprese e favorisce la più ampia partecipazione dei lavoratori all'impresa.
3. La presente legge disciplina le funzioni per la gestione del mercato del lavoro nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione tra i livelli istituzionali.

## TITOLO I Assetto istituzionale

### Art. 2 (Funzioni della Regione)

1. La Regione in raccordo con le Province e nel rispetto dei processi di concertazione sociale:
- a) esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo in materia di politiche del lavoro;
- b) individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;
- c) svolge attività di monitoraggio, controllo e valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro;
- d) svolge le funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- e) svolge tutte le altre funzioni attribuite dalla legge.
2. La Regione svolge, in raccordo con le Province, analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro tenendo conto delle differenze di genere, a supporto delle politiche del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione e delle pari opportunità.

### Art. 3 (Piano regionale per le politiche attive del lavoro)

1. Il piano regionale per le politiche attive del lavoro

costituisce l'atto di programmazione, indirizzo e pianificazione generale della Regione relativamente alle materie disciplinate dalla presente legge.

2. Il piano ha validità triennale ed è approvato, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di riferimento con le modalità di cui all'articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale).

3. In particolare il piano determina:

- a) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento;
- b) le linee di indirizzo per la gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 14;
- c) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
- d) i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei soggetti disabili di cui all'articolo 25;
- e) le linee di intervento da realizzare sul territorio per l'emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 34;
- f) gli indirizzi per le attività dell'Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL);
- g) i livelli, migliorativi rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale, delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro;
- h) gli indirizzi per l'attuazione dei programmi comunitari.

### Art. 4 (Programma annuale per l'occupazione e la qualità del lavoro)

1. La Giunta regionale, sentite la Commissione regionale per il lavoro, la Conferenza interistituzionale di coordinamento regionale e la Commissione consiliare competente, approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, il programma annuale per l'occupazione e la qualità del lavoro, in attuazione del piano di cui all'articolo 3.

2. Il programma annuale contiene in particolare:

- a) il programma annuale e il finanziamento per le spese di funzionamento e di attività dell'ARMAL;
- b) l'individuazione delle categorie dei lavoratori a rischio di esclusione sociale e la quota delle assunzioni che sono tenuti ad effettuare i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici loro riservata, ai sensi dell'articolo 4 bis del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144);
- c) la definizione dei criteri e delle priorità per la concessione di incentivi per favorire l'inserimento al lavoro, la stabilizzazione occupazionale e la partecipazione dei lavoratori all'impresa.

3. La Giunta regionale approva altresì i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e gli altri atti necessari all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

### Art. 5 (Conferenza interistituzionale di coordinamento regionale)

1. La Conferenza interistituzionale di coordinamento re-

gionale formula proposte e pareri alla Giunta regionale al fine di realizzare l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro, le politiche dell'istruzione e le politiche formative anche in merito a progetti specifici rivolti all'incremento dell'occupazione.

2. La Conferenza è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) due Consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;
- c) i Presidenti delle Province, o loro delegati;
- d) un rappresentante dei Comuni, designato dall'ANCI regionale;
- e) un rappresentante delle Comunità montane, designato dall'UNCEM regionale;
- f) il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, o suo delegato;
- g) un rappresentante delle università marchigiane, designato dalle stesse;
- h) il direttore dell'ARMAL.

3. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto la legislatura regionale.

#### Art. 6

*(Commissione regionale per il lavoro)*

1. La Commissione regionale per il lavoro è la sede di concertazione per la proposta, la valutazione e la verifica delle linee programmatiche e delle politiche attive del lavoro di competenza regionale.

2. La Commissione regionale per il lavoro esprime pareri obbligatori sul piano regionale e sul programma annuale, nonché sulla modalità d'attuazione degli interventi di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

3. La Commissione regionale per il lavoro è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) due rappresentanti delle organizzazioni degli industriali;
- c) tre rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani;
- d) due rappresentanti delle centrali cooperative;
- e) tre rappresentanti delle organizzazioni del settore agricolo;
- f) due rappresentanti delle organizzazioni del settore commercio e turismo;
- g) dodici rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;
- h) due rappresentanti della Conferenza interistituzionale, designati dalla stessa tra i suoi componenti;
- i) il Consigliere regionale di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);
- l) un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità;
- m) due rappresentanti nominati dal Coordinamento regionale per la tutela delle persone disabili, di cui un rappresentante delle associazioni di categoria di invalidi aventi l'obbligo della tutela e rappresentanza, riconosciute dalla legislazione vigente;
- n) un rappresentante della Conferenza dei coordinatori

di ambito territoriale di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

4. Ai lavori della Commissione partecipa senza diritto di voto il direttore dell'ARMAL e possono, altresì, essere invitati i rappresentanti delle associazioni delle categorie professionali e produttive interessate.

5. I componenti della Commissione regionale per il lavoro di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 3 sono designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello regionale entro trenta giorni dalla richiesta.

6. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto la legislatura regionale.

7. Ai componenti della Commissione regionale per il lavoro, estranei all'amministrazione regionale, spetta un'indennità di presenza di euro 25 per ogni seduta e il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) e successive modificazioni. Alla liquidazione provvede il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro.

#### Art. 7

*(Funzioni delle Province)*

1. Le Province, nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto dei processi di concertazione sociale, svolgono le seguenti funzioni:

- a) le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e la gestione e l'erogazione dei servizi relativi alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
- b) le funzioni in materia di formazione professionale;
- c) la gestione ed il controllo delle attività formative relative al contratto di apprendistato;
- d) la gestione delle misure di sostegno all'occupazione ed alla creazione di nuova impresa;
- e) gli altri compiti e funzioni attribuiti dalla legge.

2. Le Province adottano i programmi annuali per le politiche del lavoro, nel rispetto degli indirizzi regionali, sentite le Commissioni provinciali per il lavoro di cui all'articolo 8.

3. Le Province perseguono la finalità di integrare e coordinare l'attività dei soggetti pubblici e privati autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione presenti nel proprio territorio.

#### Art. 8

*(Commissioni provinciali per il lavoro)*

1. Le Commissioni provinciali per il lavoro svolgono i seguenti compiti e funzioni:

- a) assicurano la concertazione delle parti sociali in ordine all'esercizio delle funzioni attribuite alle Province in materia di formazione e lavoro;

b) esercitano le funzioni degli organi collegiali soppressi di cui all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 469/1997;  
 c) esprimono parere obbligatorio sui programmi provinciali annuali per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 7, comma 2;  
 d) esercitano i compiti e le funzioni attribuiti, nel rispetto delle competenze regionali, dai competenti organi provinciali;  
 e) svolgono le funzioni di approvazione dei contratti di formazione e lavoro, e dei piani per l'inserimento professionale di cui all'articolo 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 16 maggio 1994, n. 299 recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali).

2. Alle Commissioni provinciali per il lavoro sono altresì attribuite le funzioni amministrative inerenti l'approvazione delle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre) e all'articolo 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), nonché l'approvazione e la tenuta degli elenchi del personale della pubblica amministrazione collocato in disponibilità a seguito della procedura di cui agli articoli 34 e 34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

3. La Giunta regionale, anche su proposta della Commissione regionale per il lavoro, può attribuire alle Commissioni provinciali per le politiche del lavoro ulteriori funzioni amministrative fra quelle di propria competenza.

4. Le Commissioni di cui al comma 1 sono composte da:

- a) il Presidente della Provincia, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) otto rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale;
- c) otto rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
- d) un rappresentante della Commissione provinciale per le pari opportunità;
- e) il consigliere provinciale di parità;
- f) due rappresentanti nominati dal coordinamento provinciale per la tutela delle persone disabili, di cui un rappresentante delle associazioni di categoria di invalidi aventi l'obbligo della tutela e rappresentanza, riconosciute dalla legislazione vigente.

5. Le Province possono prevedere la nomina di un pari numero di membri supplenti dei rappresentanti di cui alle lettere b), c) e f) del comma 4. Le Province possono altresì integrare la Commissione con rappresentanti degli enti locali.

6. Per lo svolgimento delle funzioni relative al collocamento obbligatorio, la Commissione è integrata da un ispettore del lavoro e dai rappresentanti delle categorie interessate designati dalle stesse.

7. La Commissione è nominata con provvedimento del competente organo provinciale sulla base delle designa-

zioni delle organizzazioni interessate, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.

8. La durata in carica della Commissione coincide con quella del Consiglio provinciale.

9. Gli emolumenti ai componenti della Commissione provinciale per le politiche del lavoro sono determinati dalla Provincia.

10. Qualora, per mancanza del numero legale, la Commissione non possa validamente deliberare in relazione ad uno o più argomenti messi all'ordine del giorno per due riunioni consecutive, le relative funzioni, limitatamente agli argomenti in questione, sono svolte dal dirigente della competente struttura della Provincia presso la quale la Commissione opera.

11. Il funzionamento della Commissione è definito da apposito regolamento approvato dal competente organo provinciale.

## TITOLO II

### Sistema regionale dei servizi per l'impiego

#### Art. 9

*(Centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione)*

1. Le Province, mediante proprie strutture denominate Centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione, aventi un bacino territoriale di utenza di norma non inferiore ai centomila abitanti, svolgono le seguenti funzioni:

- a) informazione sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro, sulle opportunità e vincoli del mercato del lavoro locale e del sistema formativo;
- b) informazione sugli incentivi e sulle politiche attive per l'inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo;
- c) attività di accoglienza e di orientamento per le persone, incluso il supporto alla gestione del libretto formativo;
- d) intermediazione fra domanda e offerta di lavoro;
- e) consulenza alle imprese in materia di assunzioni, analisi e definizione dei fabbisogni di professionalità;
- f) proposta di misure attive e personalizzate di formazione professionale o di inserimento al lavoro;
- g) attività volte alla realizzazione dell'obbligo formativo quali adempimenti di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e al d.p.r. 12 luglio 2000, n. 257 (Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età);
- h) accompagnamento all'inserimento, nel collocamento mirato e nel mantenimento al lavoro per i disabili e le persone in condizione di svantaggio personale e sociale;
- i) erogazione di servizi di mediazione culturale per lavoratori stranieri;
- l) esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 469/1997 e di cui al d.lgs. 181/2000;
- m) certificazione dello stato di disoccupazione;



- n) tenuta delle liste di mobilità di cui alle leggi 223/1991 e 236/1993;
- o) progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, incluso il riconoscimento dei crediti formativi;
- p) ogni altro servizio finalizzato all'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, inclusa la certificazione delle competenze, comunque acquisite.
2. I servizi erogati ai sensi del comma 1 sono resi gratuitamente.

#### Art. 10

*(Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni)*

1. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, escluse le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici, per le assunzioni da effettuare ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del medesimo d.lgs. 165/2001, formulano richiesta di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), al centro per l'impiego competente per territorio. Per le assunzioni a tempo indeterminato, qualora l'ambito territoriale del soggetto richiedente comprenda un territorio sul quale insistono più centri per l'impiego della stessa provincia o di province diverse, la richiesta è rivolta, rispettivamente, alla Provincia interessata o alla Regione, per la redazione della graduatoria unica integrata.

2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1999, n. 59), provvede a definire secondo criteri oggettivi, le procedure e le modalità operative cui devono attenersi tutti i soggetti coinvolti nell'espletamento delle procedure di cui al comma 1.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono procedere autonomamente al reclutamento del personale da avviare a selezione, previa adeguata e diffusa informazione mediante avviso pubblico nonché contestuale comunicazione al centro per l'impiego competente per territorio, nel rispetto ed in conformità alle procedure e modalità operative regionali approvate ai sensi del comma 2.

#### Art. 11

*(Autorizzazione per lo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione)*

1. La Giunta regionale, sentite le Province e le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, determina con proprio provvedimento, le modalità per il rilascio a soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione alla gestione nel territorio regionale dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale.

2. Le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, autorizzati ai sensi dell'articolo 6, commi

1 e 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), possono svolgere attività di intermediazione esclusivamente per i propri studenti, garantendo la coerenza tra i percorsi formativi e l'eventuale collocazione lavorativa.

3. La Regione comunica al Ministero del lavoro gli estremi delle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui al comma 1.

#### Art. 12

*(Accreditamento per lo svolgimento di servizi al lavoro)*

1. Sono servizi al lavoro le attività di orientamento, di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di promozione dell'inserimento lavorativo degli svantaggiati, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, nonché le ulteriori attività individuate ai sensi del comma 3.

2. È istituito presso la struttura regionale competente l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro.

3. La Giunta regionale, sentite le Province e le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative e nel rispetto degli indirizzi del piano regionale, definisce:

- a) le procedure per l'accreditamento;
- b) i requisiti minimi per l'accreditamento relativi alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accreditamento;
- c) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;
- d) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati;
- e) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
- f) le tipologie dei servizi al lavoro per i quali è necessario l'accreditamento.

4. Ai fini della concessione dell'accreditamento, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali.

5. La mancata applicazione degli accordi di cui al comma 4 determina la revoca dell'accreditamento.

#### Art. 13

*(Forme di cooperazione)*

1. La Giunta individua, mediante l'atto di cui all'articolo 12, comma 3, le forme di cooperazione tra servizi pubblici ed operatori accreditati a cui possono essere affidati servizi al lavoro, nonché le modalità di verifica, di sospensione e di revoca dell'incarico affidato.

2. La Regione e le Province possono affidare ai soggetti accreditati, mediante gli strumenti negoziali individuati ai sensi del comma 1, lo svolgimento di servizi al lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) economicità del ricorso al soggetto privato, valutata

oggettivamente sulla base del rapporto tra i costi e i benefici del servizio fornito;  
 b) motivata impossibilità del servizio pubblico a svolgere il servizio da affidare;  
 c) assenza di oneri in capo ai lavoratori per la fruizione dei servizi erogati;  
 d) obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione ed alle Province le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti.

3. I soggetti pubblici e privati accreditati o autorizzati allo svolgimento di servizi nel mercato del lavoro sono tenuti ad interconnettersi con il nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro e con il Sistema informativo regionale Marche lavoro (SIRMAL) di cui all'articolo 15.

4. I soggetti accreditati o autorizzati non possono svolgere gli adempimenti amministrativi relativi alla certificazione dello stato di disoccupazione.

#### Art. 14

##### *(Criteri e modalità di gestione dei servizi per l'impiego)*

1. I soggetti pubblici e privati che erogano servizi per l'impiego devono fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.

2. La Giunta regionale disciplina, previo parere delle Province e previa concertazione con le parti sociali, e nel rispetto di quanto previsto nel Piano regionale:

- a) gli standard minimi di servizio cui devono attenersi i servizi pubblici e privati per l'impiego;
- b) i criteri di gestione operativa e i contenuti dell'elenco anagrafico e della scheda professionale dei lavoratori e le relative procedure uniformi di applicazione;
- c) i criteri e le procedure uniformi per l'accertamento, la verifica periodica e la certificazione dell'esistenza o della perdita dello stato di disoccupazione;
- d) le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei principi generali fissati dalla presente legge;
- e) le attività di assistenza giuridico-amministrativa che la Regione intenda fornire alle Province, al fine di garantire un'interpretazione uniforme della normativa in materia di servizi per l'impiego.

#### Art. 15

##### *(Sistema informativo regionale Marche lavoro)*

1. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro attraverso lo strumento informativo denominato Sistema informativo regionale Marche lavoro (SIRMAL).

2. Il SIRMAL costituisce per le Province lo strumento per l'esercizio delle funzioni di organizzazione e coordinamento dei centri per l'impiego del proprio territorio e delle relative articolazioni.

3. Il SIRMAL viene realizzato e implementato per:

- a) automatizzare e semplificare gli adempimenti amministrativi facenti capo ai servizi per l'impiego al fine di aumentarne l'efficacia e l'efficienza e migliorare i servizi resi a cittadini e imprese;
- b) aumentare la circolazione delle informazioni e la possibilità di incontro della domanda e dell'offerta di lavoro;
- c) aumentare il livello di automazione dei soggetti che operano nei servizi per l'impiego;
- d) garantire il raccordo e l'integrazione con altre risorse informatiche e informative pubbliche e private autorizzate o accreditate che operano nel mercato del lavoro e nei sistemi educativi e formativi;
- e) fornire un quadro di riferimento organico sulla struttura del sistema economico e del mercato del lavoro, sui flussi che li caratterizzano disaggregati per sesso e per età;
- f) fornire elementi di monitoraggio dei servizi per l'impiego necessari per la messa a punto e la valutazione dell'impatto delle politiche del lavoro a livello provinciale e regionale.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per il funzionamento del SIRMAL.

### TITOLO III

#### **Politiche attive per il lavoro**

#### CAPO I

#### **Lavoro e formazione**

#### Art. 16

##### *(Misure di raccordo tra le politiche del lavoro e le politiche formative)*

1. La Regione, al fine di favorire l'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche formative, sostiene ed incentiva:

- a) interventi di formazione finalizzati a garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, nonché la stabilizzazione dei rapporti di lavoro;
- b) interventi di formazione continua, anche in coordinamento ed in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;
- c) interventi di formazione continua in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) interventi di formazione continua, anche mediante la concessione di assegni formativi individuali;
- e) interventi di formazione per favorire l'imprenditorialità;
- f) interventi di formazione, anche a distanza, finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili.

2. La Regione promuove l'orientamento quale strumento di valorizzazione delle competenze e di sostegno alla persona nella formulazione ed attuazione consapevole delle scelte professionali.

3. Le Province e i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 svolgono le funzioni in materia di servizi per l'orientamento, anche in coordinamento con le autonomie scolastiche.

4. Le Province perseguono l'obiettivo di integrare i diversi ambiti in cui la funzione di orientamento è eserci-

tata e di diffondere in modo razionale tali servizi ai cittadini.

#### Art. 17

*(Profili formativi dei contratti di apprendistato)*

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze, sentite le Province e le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, e nel rispetto dell'intesa con il Ministero del lavoro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, disciplina i profili formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione.

2. La Giunta regionale disciplina, in accordo con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze.

3. La Giunta regionale disciplina, in accordo con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, le università e le altre istituzioni formative, i profili formativi e la durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

4. La formazione teorica da espletarsi nel corso dell'apprendistato deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione e comunque, in prevalenza, esternamente all'azienda.

#### Art. 18

*(Tirocini formativi)*

1. La Regione e le Province, in base alle competenze loro assegnate dalla presente legge, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concedono contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati, promosse ed attivate nel rispetto della normativa vigente.

#### Art. 19

*(Borse di studio per la realizzazione di progetti di ricerca e di sperimentazioni lavorative)*

1. La Regione e le Province in base alle competenze loro assegnate dalla presente legge concedono borse di studio:

- a) a soggetti laureati e in possesso dello stato di disoccupazione che presentino progetti di ricerca da realizzarsi presso imprese o presso associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, che abbiano sede operativa all'interno del territorio regionale;
- b) a soggetti laureati e diplomati e in possesso dello stato di disoccupazione per l'attivazione di esperienze lavorative da realizzarsi presso imprese o presso associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, che abbiano sede operativa all'interno del territorio regionale.

## CAPO II

### Promozione dell'occupazione

#### Art. 20

*(Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati)*

1. La Regione sostiene ed incentiva la formazione e l'occupazione dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro e nelle aree dove più alto è lo squilibrio fra domanda ed offerta di lavoro garantendo l'attuazione dei principi di non discriminazione nell'accesso al lavoro e di parità di trattamento economico e normativo, nonché un'adeguata formazione.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, individua annualmente, tenuto conto dell'andamento del mercato del lavoro e delle condizioni economiche e sociali della Regione, le categorie dei soggetti svantaggiati destinatarie in via prioritaria, unitamente alla categoria dei disabili, degli interventi regionali finalizzati all'inserimento ed al reinserimento lavorativo.

3. I soggetti autorizzati che intendano operare ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 276/2003 sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni:

- a) ottenimento dell'accreditamento dalla Regione ai sensi della presente legge;
- b) stipula di una convenzione con le Province, previo parere favorevole della Regione sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4, lettera a);
- c) integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
4. La Giunta regionale, sentite le Province e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, individua annualmente:
  - a) gli standard minimi dei piani di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e degli interventi formativi che devono essere erogati;
  - b) i requisiti professionali dei tutori aziendali;
  - c) le procedure per la verifica della conformità alle prescrizioni regionali delle convenzioni stipulate;
  - d) le categorie che, tenuto conto dell'andamento del mercato del lavoro, possono essere assunte con le modalità ed alle condizioni di cui al presente articolo;
  - e) le cause che legittimano il rifiuto dell'offerta lavorativa da parte del soggetto svantaggiato, senza che lo stesso incorra nella decadenza di indennità o diritti.

#### Art. 21

*(Inserimento lavorativo con sostegno al reddito)*

1. La Regione può adottare in via sperimentale una misura speciale volta a favorire l'inserimento lavorativo di inoccupati alla ricerca di un lavoro e di disoccupati privi di ammortizzatori sociali.

2. La Regione, individuate le categorie dei beneficiari, promuove un progetto di inserimento lavorativo che tenga conto delle specifiche esigenze della persona,

nell'ambito degli interventi previsti nella presente legge.

3. La Regione, sulla base della situazione economica personale e familiare del beneficiario, può intervenire, in via sperimentale, con apposita erogazione monetaria fino al raggiungimento di una soglia predeterminata e per l'intera durata del progetto.

4. La Giunta regionale, sentite le Province e le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, disciplina con apposita delibera quanto previsto nei commi precedenti.

#### Art. 22

##### *(Incentivi per l'occupazione)*

1. La Regione e le Province, in base alle competenze loro assegnate dalla presente legge e nel rispetto della vigente normativa comunitaria degli aiuti di Stato, concedono incentivi alle imprese che assumano con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, con particolare riferimento alle donne e alle persone disoccupate con più di cinquant'anni di età.

#### Art. 23

##### *(Sostegno alla creazione di impresa)*

1. La Regione e le Province in base alle competenze loro assegnate dalla presente legge promuovono lo sviluppo dell'auto-imprenditorialità e, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e di tutela della concorrenza, possono concedere finanziamenti finalizzati alla costituzione di nuove imprese, aventi sede operativa nel territorio della regione.

#### Art. 24

##### *(Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro)*

1. Al fine di promuovere ed incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volta a conciliare tempi di vita e di lavoro, la Regione promuove e sostiene progetti sperimentali, proposti da enti pubblici, imprese e gruppi di imprese, che applichino o stipulino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità.

### CAPO III

#### **Inserimento lavorativo delle persone disabili**

#### Art. 25

##### *(Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone disabili)*

1. La Regione, considerando di preminente interesse tutte le attività volte all'inserimento dei disabili ed in attuazione dei principi sanciti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dalla l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di handicap) e successive modificazioni ed integrazioni, promuove ogni forma di sostegno a favore del collocamento mirato e dell'inserimento la-

vorativo delle persone disabili anche tramite percorsi propedeutici e di avviamento.

2. La Regione, inoltre, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro per le persone disabili sancito dalla legge 68/1999, promuove e sostiene il loro inserimento al lavoro dipendente, nonché l'avvio e il consolidamento di attività autonome da parte degli stessi soggetti.

3. La Regione e le Province promuovono specifiche iniziative formative per le persone disabili, che tengano conto dei fabbisogni professionali emersi dal mercato del lavoro locale.

4. La programmazione regionale promuove e sostiene sia le azioni di avvio al lavoro e primo inserimento che quelle di accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione nell'ambiente di lavoro.

5. La Regione individua i requisiti professionali dei tutori aziendali e degli operatori della mediazione e incentiva e sostiene appositi corsi di formazione.

6. I criteri e le priorità per le iniziative a favore dei soggetti disabili sono definiti dal piano regionale.

7. Le Province, individuate quali uffici competenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 68/1999, disciplinano gli aspetti che non richiedono una regolamentazione uniforme su tutto il territorio regionale.

#### Art. 26

##### *(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)*

1. Il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, già istituito con la l.r. 3 aprile 2000, n. 24 (Norme per favorire l'occupazione dei disabili), è alimentato:

a) dai proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge 68/1999;

b) dai recuperi e dalle economie sugli interventi finanziati e dalle somme non utilizzate per gli interventi di cui al comma 2;

c) da altri apporti di soggetti comunque interessati;

d) dalle somme stanziata dalla Regione con legge di bilancio;

e) dai contributi esonerativi di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 68/1999.

2. Attraverso il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, la Regione concede contributi per:

a) azioni positive di sostegno per il miglior inserimento del disabile, anche promosse da enti locali, quali corsi propedeutici o periodici e l'affiancamento di tutor appositamente formati;

b) rimozione degli ostacoli architettonici, ambientali e di tipo strumentale che impediscono l'inserimento dei disabili nelle unità lavorative;

c) acquisto di beni strumentali finalizzati al telelavoro;

d) sostegno di percorsi di formazione e lavoro all'interno delle cooperative sociali di inserimento lavorativo di tipo b, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e alla l.r. 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale) ed iscritte all'albo regionale.

3. Possono accedere ai finanziamenti del fondo i datori di lavoro privati operanti nella regione che assumano i soggetti individuati dall'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999 e rispettino gli obblighi di cui all'articolo 3 della medesima legge.

4. I contributi di cui al comma 2 possono essere conces-



si anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi di cui alla legge 68/1999, provvedono all'assunzione dei disabili.

5. La Giunta regionale determina l'entità e la modalità di concessione dei contributi, i criteri di valutazione tecnica-finanziaria delle domande e dei progetti presentati, nonché gli ulteriori aspetti applicativi delle presenti disposizioni.

6. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), limitatamente alla rimozione degli ostacoli di tipo strumentale, nonché al comma 2, lettera d), i datori di lavoro privati possono accedere anche a benefici economici di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) della l.r. 18/1996 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 27

*(Commissione paritetica per il collocamento dei disabili)*

1. La Commissione paritetica per il collocamento dei disabili garantisce il regolare ed imparziale utilizzo del fondo e la valutazione tecnico-finanziaria dei progetti presentati.

2. La Commissione è composta da:

- a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato;
- c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità pubblica o suo delegato;
- d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di pari opportunità o suo delegato;
- e) il direttore della scuola di formazione del personale regionale o suo delegato;
- f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;
- h) tre rappresentanti delle associazioni rappresentative dei disabili di cui alla l.r. 30 aprile 1985, n. 24 (Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati), di cui uno nominato dalla Consulta regionale per la salute mentale;
- i) un rappresentante delle Province;
- l) due rappresentanti delle cooperative sociali di tipo b, iscritte all'albo regionale e da queste eletti.

3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto la legislatura regionale.

#### Art. 28

*(Criteri per la validazione delle convenzioni)*

1. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di rendere effettivo l'inserimento lavorativo delle persone disabili, determina con propri atti i criteri per la validazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 276/2003, disciplinando in particolare:

a) il coefficiente minimo di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;

b) i limiti quantitativi massimi di copertura della quota d'obbligo da coprire che può essere realizzata con le convenzioni, che in ogni caso non può eccedere un quinto del totale;

c) le modalità con cui i datori di lavoro potranno aderire alle convenzioni, ferma restando la necessità del parere positivo degli uffici competenti per il collocamento mirato dei disabili, individuati dalle Province.

#### CAPO IV

#### **Sostegno alla stabilità, regolarità e sicurezza del lavoro**

#### Art. 29

*(Tutela e stabilità del lavoro)*

1. La Regione promuove accordi finalizzati ai contratti di solidarietà e contribuisce all'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati ai contratti di solidarietà difensivi.

2. Al fine di garantire la stabilità del lavoro, la Regione e le Province, nell'ambito delle priorità e dei criteri della programmazione regionale, possono sostenere processi aziendali di trasformazione organizzativa e di formazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

#### Art. 30

*(Misure di anticipazione delle crisi occupazionali)*

1. La Regione, in concorso con gli enti locali e con le parti sociali, realizza azioni volte a prevenire situazioni di crisi territoriali, settoriali ed aziendali e a salvaguardare i livelli occupazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

- a) promuove l'azione delle parti sociali volta all'individuazione di soluzioni per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio produttivo;
- b) sostiene, congiuntamente con le Province, progetti diretti alla formazione, all'orientamento, alla riqualificazione e al reinserimento dei lavoratori;
- c) può concorrere all'integrazione del reddito dei lavoratori sospesi o licenziati, non beneficiari di trattamenti di natura pubblica, diversi dalla disoccupazione ordinaria.

3. La Giunta regionale promuove l'esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui al d.p.r. 10 giugno 2000, n. 218 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Allegato 1, nn. 90 e 91), quello previsto nella fase amministrativa delle procedure di mobilità di cui alla legge 223/1991, nonché il confronto previsto dall'articolo 33, comma 5, del d.lgs. 165/2001.

## Art. 31

*(Interventi in materia di previdenza complementare e integrativa)*

1. La Regione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, realizza o sostiene iniziative di informazione in materia di previdenza complementare ed integrativa.

## CAPO V

**Sicurezza e qualità del lavoro e dell'impresa**

## Art. 32

*(Responsabilità sociale dell'impresa)*

1. La Regione promuove l'adozione del bilancio sociale e la certificazione etica quali strumenti utili a riaffermare il ruolo dell'impresa nel garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro, così come una relazione armonica e pienamente sostenibile con l'ambiente circostante.

2. A tal fine la Regione sostiene iniziative imprenditoriali concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che siano finalizzate al miglioramento dei livelli di salute, di sicurezza, di qualità del lavoro ed all'ampliamento delle forme di partecipazione dei lavoratori all'impresa, così come le attività volte a tutelare le condizioni ambientali e le comunità di persone che potrebbero risentire degli effetti dell'attività produttiva.

3. La Regione promuove altresì le iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con lo sfruttamento del lavoro minorile, con l'abuso delle forze di lavoro, con l'inquinamento ambientale, con la messa in pericolo delle condizioni di salute dei lavoratori direttamente o indirettamente coinvolti e delle popolazioni che vivono nelle aree interessate dagli effetti dell'attività produttiva.

4. La Regione promuove programmi formativi volti alla conoscenza dei principi della responsabilità sociale dell'impresa, in coerenza con i principi e le linee guida elaborate dall'Unione europea.

## Art. 33

*(Sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. La Regione promuove azioni specifiche sul territorio, al fine di informare adeguatamente sui rischi derivanti dall'attività lavorativa in tutte le sue forme e di diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza.

2. La Regione sostiene l'attività di promozione delle iniziative di informazione e formazione svolte dagli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).

3. La Regione finanzia progetti per le attività informative di cui all'articolo 21 del d.lgs. 626/1994, che riguardino lavoratori occupati nelle piccole e medie imprese e

sostiene altresì programmi formativi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

## Art. 34

*(Emersione del lavoro irregolare)*

1. La Regione promuove ogni iniziativa utile sul territorio per la lotta al lavoro sommerso e alla promozione dell'occupazione regolare in coerenza con gli obiettivi di piena occupazione, qualità e produttività del lavoro e realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo.

2. Sulla base delle indicazioni della Commissione regionale per l'emersione di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nell'ambito del piano regionale e del programma annuale, sono individuate le linee di intervento da realizzare sul territorio nel rispetto dei seguenti principi:

- a) riconoscimento dei benefici concessi ai sensi della presente legge solo ai soggetti che dimostrino di essere in regola con gli obblighi di legge in materia previdenziale e che applichino ai lavoratori dipendenti, compresi i soci-lavoratori delle cooperative, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dagli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- b) possibilità di revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge laddove il soggetto beneficiario risulta inadempiente rispetto agli obblighi ed alle condizioni di cui alla lettera a);
- c) promozione di ogni iniziativa utile in materia di accesso al lavoro e di integrazione della forza lavoro immigrata;
- d) incentivazione delle forme di emersione tramite azioni che prevedano il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali;
- e) promozione di azioni di sistema attraverso la realizzazione di sportelli di informazione, attività di tutoraggio, consulenza, animazione sul territorio;
- f) promozione di meccanismi virtuosi in grado di consolidare l'attività dei soggetti economici emersi;
- g) valorizzazione e promozione di interventi formativi e informativi a favore dei soggetti pubblici e privati quanto ai possibili effetti del lavoro sommerso e dell'economia sommersa, con particolare riguardo alla diffusione della cultura della legalità.

## TITOLO IV

**Disposizioni finali e transitorie**

## Art. 35

*(Norme finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 50.433.218,42.

2. Per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di bilancio e con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri complessivi.

3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede:

- a) per l'importo di euro 89.665,00 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti a carico della UPB 1.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005;
- b) per l'importo di euro 4.375.560,47 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti a carico della UPB 3.20.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005;
- c) per l'importo di euro 25.202.322,00 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti a carico della UPB 3.20.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005;
- d) per l'importo di euro 1.560.000,00 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti a carico della UPB 3.20.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005;
- e) per l'importo di euro 6.662.536,00 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti a carico della UPB 3.20.08 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005;
- f) per l'importo di euro 929.267,95 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti a carico della UPB 3.21.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005;
- g) per l'importo di euro 10.625.867,00 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti a carico della UPB 3.21.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005;
- h) per l'importo di euro 988.000,00 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti a carico della UPB 3.21.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005.
4. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti assegnati dalla UE e dallo Stato per il settore formazione professionale e lavoro nei limiti delle assegnazioni annuali e mediante l'impiego di risorse regionali.
5. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune modificazioni ed integrazioni al bilancio di previsione per l'anno 2005 ed al relativo POA in coerenza con la disponibilità degli stanziamenti indicati al comma 3.

#### Art. 36

*(Potere sostitutivo)*

1. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge o in caso di adozione di atti in violazione delle prescrizioni vincolanti previste dalle leggi o dalle disposizioni comunitarie, la Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie e previa diffida, può adottare i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, necessari ad assicurare il rispetto dei termini delle norme violate da parte degli enti locali.

#### Art. 37

*(Norme transitorie e finali)*

1. La Commissione regionale per il lavoro, la Conferenza interistituzionale di coordinamento regionale, le

Commissioni provinciali per le politiche del lavoro istituite ai sensi della l.r. 9 novembre 1998, n. 38 (Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro), e la Commissione paritetica per il giusto collocamento dei disabili istituita ai sensi della l.r. 24/2000 rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi di cui alla presente legge.

2. Le Commissioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 8, si dotano di un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. Alle medesime si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e le designazioni di spettanza regionale) in quanto compatibili.

3. Fino alla data di esecutività degli atti amministrativi attuativi della presente legge, continuano ad applicarsi gli atti adottati in attuazione delle norme abrogate.

#### Art. 38

*(Modifiche e abrogazioni)*

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 38/1998, sono aggiunte le seguenti lettere:

“e bis) analizza i fabbisogni formativi dei lavoratori e quelli di professionalità che emergono dal tessuto economico, sociale e produttivo della regione;

e ter) predispone la lista regionale di mobilità di cui alle leggi 223/1991 e 19 luglio 1993, n. 236 sulla base delle liste di mobilità trasmesse dai centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione, nonché la tenuta degli elenchi di cui agli articoli 34 e 34 bis del d.lgs. 165/2001 a livello regionale.”.

2. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 38/1998, è sostituito dal seguente:

“1. L'ARMAL esercita le funzioni di cui all'articolo 9 sulla base di un programma annuale di attività adottato in conformità agli indirizzi stabiliti dal piano regionale per le politiche attive del lavoro e approvato dalla Giunta regionale.”.

3. Sono abrogati:

a) la l.r. 20 maggio 1997, n. 31 (Interventi per sostenere e favorire nuova occupazione ed istituzione dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro);

b) il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 2 marzo 1998, n. 2 (Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati);

c) l'articolo 27 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12 (Legge finanziaria 1998);

d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 della l.r. 38/1998;

e) la l.r. 24 gennaio 2000, n. 6 (Modificazioni alla l.r. 9 novembre 1998, n. 38 concernente “Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro”);

f) la l.r. 24/2000;

g) gli articoli 33 e 34 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (Legge finanziaria 2002);

h) il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l'anno 2002).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 25 gennaio 2005

IL PRESIDENTE  
(Vito D'Ambrosio)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

#### NOTE

##### Nota all'art. 2, comma 1, lettera d):

Il testo dell'articolo 2, comma 2 del d.lgs 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

“Art. 2 - (*Funzioni e compiti conferiti*) Omissis.

2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in particolare:

- a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;
  - b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
  - c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  - d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;
  - e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;
  - f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;
  - g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica.
- Omissis.”

##### Nota all'art. 3, comma 2

Il testo dell' articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n.

46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è il seguente:

“Art. 7 - (*Piani regionali di settore*) - 1. I piani regionali di settore definiscono specifici interventi attuativi del PRS, indicando:

- a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi in relazione alle finalità del PRS con riferimento a settori specifici;
  - b) la loro connessione con altri interventi della Regione, dello Stato, della Comunità Economica Europea o degli enti locali;
  - c) la disciplina delle attività pubbliche e private inerenti al settore e l'uso delle relative risorse;
  - d) i modi e i tempi degli interventi e i criteri per la loro localizzazione;
  - e) i criteri e le modalità per la concessione di eventuali sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
  - f) i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi e della gestione;
  - g) le risorse organizzative necessarie per l'attuazione e le modalità per disporne;
  - h) gli eventuali accordi di programma previsti o stipulati per la loro realizzazione;
  - i) la spesa totale e quella regionale, la ripartizione per tipo di costo e per durata, con la valutazione degli investimenti in termini di analisi di costi benefici.
2. I piani regionali di settore sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti la conferenza regionale delle autonome e il comitato economico e sociale, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
3. L'inosservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 è causa di invalidità dei singoli provvedimenti relativi agli interventi previsti nei programmi.
4. Per gli interventi previsti da norme dello Stato e della CEE e integralmente finanziati dagli stessi, i relativi programmi sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali direttamente interessati.
5. Salvo quanto diversamente disposto da specifiche norme statali o comunitarie, il parere degli enti locali deve essere espresso entro trenta giorni dalla trasmissione del piano; in mancanza, se ne prescinde.
6. Se durante la negoziazione con gli organi dello Stato o della Comunità Economica Europea, vengono richieste modifiche sostanziali, la Giunta sottopone nuovamente, per il relativo parere, il programma modificato alle commissioni consiliari e agli enti locali interessati.
7. Con riferimento alle azioni previste dal PRS e dai piani di settore, la Giunta regionale predispone, previa valutazione del nucleo di valutazione di cui all'art. 28 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30, una dotazione di progetti definiti nelle loro caratteristiche tecniche ed economiche, tali da consentire la loro immediata realizzazione quando si verificano le condizioni previste per il loro finanziamento.”

##### Nota all'art. 4, comma 2, lettera b)

Il testo dell'articolo 4 bis del d.lgs. 21 aprile 2000, n.



181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144) è il seguente:

“Art. 4 bis - (*Modalità di assunzione e adempimenti successivi*) - 1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.

4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.

5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:

- a) proroga del termine inizialmente fissato;
- b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
- c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
- d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
- e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.

6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

7. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di

trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.

8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.”.

#### **Nota all'art. 7, comma 1, lettera a)**

Il testo dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

“Art. 2 - (*Funzioni e compiti conferiti*) - 1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:

- a) collocamento ordinario;
  - b) collocamento agricolo;
  - c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
  - d) collocamento obbligatorio;
  - f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
  - g) collocamento dei lavoratori a domicilio;
  - h) collocamento dei lavoratori domestici;
  - i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
  - l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
  - m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.
- Omissis.”.

#### **Nota all'art. 8, comma 1, lettera b)**

Il testo dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del la-

voro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

“Art. 6 - (*Soppressione di organi collegiali*) - Omissis.  
2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia:  
a) commissione provinciale per l'impiego;  
b) commissione circoscrizionale per l'impiego;  
c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;  
d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;  
e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;  
f) commissione provinciale per il lavoro domestico;  
g) commissione provinciale per la manodopera agricola;  
h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;  
i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.  
Omissis.”.

#### **Nota all'art. 8, comma 1, lettera e)**

Il testo dell'articolo 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 16 maggio 1994, n. 299 recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali) è il seguente:

“Art. 15 - (*Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione*) - 1. Nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso:

a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.

2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 14. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.

3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per

l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.

4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non può essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al giovane è corrisposta un'indennità pari a L. 7.500. Al pagamento dell'indennità provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo convenzionati. A decorrere dal 1° gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa secondo modalità previste dalla convenzione.

5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti.

6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa.

7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.

8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.”.

#### **Note all'art. 8, comma 2**

- Il testo dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre) è il seguente:

“Art. 6 - (*Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego*) - 1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza

sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilità, sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità, la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 5.

2. La Commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre:

a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità, in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;

b) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;

c) promuove le iniziative di cui al comma 4;

d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori in mobilità;

d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 24, L. 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1-bis del D.L. 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall'art. 8, L. 28 febbraio 1986, n. 41, e dal D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato art. 1-bis non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore ridotta del venti per cento.

5. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), della L. 27 febbraio 1985, n. 49."

- Il testo dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) è il seguente:

"Art. 4 - (Norme in materia di politica dell'impiego) -

1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti

per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscono dell'indennità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di provenienza.

3. Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da "nonché quelli" a "d'integrazione salariale".

4. \* (Il comma, che si omette, aggiunge la lettera d-bis) al comma 2 dell'art. 6, L. 23.07.1991, n. 223).

5. \* (Il comma, che si omette, aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 11, L. 10.04.1991, n. 125).

6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici stabiliti dall'articolo 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 5, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 1991, si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6, L. 23

luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire, tra le predette categorie, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime.

7. Lo stanziamento nel capitolo 1089 del bilancio di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti socialmente utili mediante lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

7-bis. I progetti socialmente utili di cui al D.L. 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I progetti socialmente utili debbono comunque essere inerenti a progetti approvati dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle Commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al presente articolo, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

10-11. \* (*Commi soppressi dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236*).

11-bis. I datori di lavoro che, per effetto della trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privata, devono procedere alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla L. 2 aprile 1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al predetto obbligo. L'autorizzazione è rilasciata, a domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle aliquote con il

mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, secondo modalità determinate con decreto del Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si è già verificata la trasformazione, devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli altri datori di lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data della trasformazione della loro natura giuridica.

11-ter. Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reinscrizione nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentino la relativa domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 19.”.

- Il testo degli articoli 34 e 34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

“Art. 34 - (*Gestione del personale in disponibilità*) - (Art. 35-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente



previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.

“Art. 34 bis - (*Disposizioni in materia di mobilità del personale*) - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2, nonché collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative.

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all'avvio

della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.”.

#### **Nota all'art. 9, comma 1, lettera g)**

Il testo dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) è il seguente:

“Art. 68 - (*Obbligo di frequenza di attività formative*) -

1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

- a) nel sistema di istruzione scolastica;
- b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
- c) nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

- a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;

- b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano.”.

#### **Nota all'art. 9, comma 1, lettera l)**

Per il testo dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 469/1997 vedi nella nota all'art. 7, comma 1, lettera a).

#### **Note all'art. 10, comma 1**

- Il testo dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

“Art. 1 - (*Finalità ed ambito di applicazione*) - (Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998) - Omissis.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministra-

zioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Omissis.”.

“Art. 35 - (*Reclutamento del personale*) - (Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. n. 267 del 2000) - 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

Omissis

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. Omissis.”.

- Il testo dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) è il seguente:

“Art. 16 - (*Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici*) - 1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9. \* (Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 21 marzo 1988, n. 86)."

#### **Nota all'art. 10, comma 2**

Il testo dell'articolo 1, comma 2, del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1999, n. 59) è il seguente:

"Art. 1 - (Ambito di applicazione) - Omissis

2. I criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni ed i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali, saranno definiti, sulla base di indirizzi forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, con provvedimenti regionali che dovranno assicurarne, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 8, la piena attuazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento."

#### **Nota all'art. 11, comma 2**

Il testo dell'articolo 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) è il seguente:

"Art. 6 - (Regimi particolari di autorizzazione) - 1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua

nazionale del lavoro, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.

2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1, dell'articolo 5, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17. Omissis."

#### **Nota all'art. 20, comma 3**

Il testo dell'articolo 13, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) è il seguente:

"Art. 13 - (Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato) - 1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito:

a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;

b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

2. Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando:

a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;

b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestatato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.

4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.

5. Avverso gli atti di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.

6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una convenzione tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7.

8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.”.

#### **Nota all'art. 25, comma 7**

Il testo dell'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è il seguente:

“Art. 6 - (*Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*) - 1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati “uffici

competenti”, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “maggiormente rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “comparativamente più rappresentative”;

b) \*(*la lettera, che si omette, aggiunge due periodi di comma 3 dell'art. 6, del D.Lgs.469/1997*).”.

#### **Nota all'art. 26, comma 1, lettera a)**

Il testo dell'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è il seguente:

“Art. 15 - (*Sanzioni*) - 1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.”.

#### **Nota all'art. 26, comma 1, lettera e)**

Il testo dell'articolo 5, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è il seguente:

“Art. 5 - (*Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi*) - Omissis

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici



che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.  
Omissis.”.

#### Nota all'art. 26, comma 3

Il testo dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è il seguente:

“Art. 1 - (*Collocamento dei disabili*) - 1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

- a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
- b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alla L. 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla L. 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
- d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.  
Omissis.”.

“Art. 3 - (*Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva*) - 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.”.

#### Nota all'art. 26, comma 6

Il testo dell'articolo 16, comma 1, lettera c) della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di handicap) è il seguente:

“Art. 16 (*Integrazione lavorativa*) - 1. Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini dell'inserimento lavorativo delle persone in condizione di disabilità, la Regione, tramite i comuni singoli ed associati e le Comunità montane:

Omissis

c) concorre all'acquisizione di attrezzature idonee per la modifica e l'adattamento degli impianti presso i datori di lavoro, ovvero per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, anche ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge n. 68/1999 e dalla normativa regionale vigente a favore di persone in condizione di disabilità fisico, intellettuale e sensoriale.

Omissis.”.

#### Nota all'art. 28, comma 1

Il testo dell'articolo 14, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazio-

ne e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) è il seguente:

“Art. 14 - (*Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati*) - 1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall’articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

- a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
- b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l’individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
- d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
- e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
- f) l’eventuale costituzione, anche nell’ambito dell’agenzia sociale di cui all’articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
- g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d’obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

3. Allorché l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguarda i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all’articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall’ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro

di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all’adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d’obbligo a loro carico determinata ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.”.

#### **Nota all’art. 30, comma 3**

Il testo dell’articolo 33, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

“Art. 33 - (*Eccedenze di personale e mobilità collettiva*) - (Art. 35 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 14 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e dall’art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 20 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 1998) - Omissis

5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l’accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. Omissis.”.

#### **Nota all’art. 33, commi 2 e 3**

Il testo degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) è il seguente:

“Art. 20 - (*Organismi paritetici*) - 1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.”.

“Art. 21 - (*Informazione dei lavoratori*) - 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

- a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
- b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
- g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.

2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.”.

#### **Nota all'art. 34, comma 2**

Il testo dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) è il seguente:

“Art. 78 - (*Misure organizzative a favore dei processi di emersione*) - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei ministri cui risponde e riferisce:

- a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle scuole;
- b) valuta periodicamente i risultati delle attività degli organismi locali di cui al comma 4;
- c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso.

2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in loro possesso.

3. Il Comitato è composto da dieci membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, due dal Ministro del lavoro

e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, dal presidente dell'INPS, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato può essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unità, personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di appartenenza. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001.

4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, L. 22 luglio 1961, n. 628, e dell'articolo 3 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro.

5. Le camere di commercio, industria, artigianato e



agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento, può essere comandato personale della pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in conformità agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.”.

#### **Nota all'art. 38, comma 1**

Il testo dell'articolo 9 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38 (Aspetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 9 - (*Competenze*) - 1. L'A.R.M.A.L., quale struttura tecnica regionale, esercita le seguenti funzioni:

- a) fornisce alla Giunta regionale gli elementi utili all'attività di programmazione e realizza interventi specifici, sia di formazione che di politica attiva del lavoro;
- b) eroga servizi specialistici, anche dietro corrispettivo, a richiesta di privati;
- c) svolge attività di assistenza tecnica e di monitoraggio, nonché di informazione in materie di politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alle funzioni regionali indicate all'articolo 2;
- d) svolge attività di assistenza tecnica alle Province, anche al fine di realizzare uniformità di prestazioni nei centri per l'impiego di cui all'articolo 21;
- e) svolge le funzioni di Osservatorio del mercato del lavoro di cui al capo II della L.R. n. 31 del 1997 e l'attività di monitoraggio del sistema. Per le attività di studi e ricerche si avvale prioritariamente della collaborazione delle università marchigiane;
- e bis) analizza i fabbisogni formativi dei lavoratori e quelli di professionalità che emergono dal tessuto economico, sociale e produttivo della regione;**
- e ter) predispone la lista regionale di mobilità di cui alle leggi 223/1991 e 19 luglio 1993, n. 236 sulla base delle liste di mobilità trasmesse dai centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione, nonché la tenuta degli elenchi di cui agli articoli 34 e 34 bis del d.lgs. 165/2001 a livello regionale;**
- f) garantisce il collegamento con il Sistema informativo del lavoro (S.I.L.) secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 469 del 1997.”.

#### **Nota all'art. 38, comma 2**

Il testo dell'articolo 10 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38 (Aspetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 10 - (*Programma annuale di attività*)

**1. L'ARMAL esercita le funzioni di cui all'articolo 9 sulla base di un programma annuale di attività adottato in conformità agli indirizzi stabiliti dal piano regionale per le politiche attive del lavoro e approvato dalla Giunta regionale.”.**

#### **Nota all'art. 38, comma 3, lett. b)**

Il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 2 marzo 1998, n. 2 (Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati) aggiungeva il comma 1-bis, all'articolo 7, della l.r. 20 maggio 1997, n. 31, che viene abrogata dal comma 3, lettera a) dell'articolo 38 della legge sopra pubblicata.

#### **Nota all'art. 38, comma 3, lett. h)**

Il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l'anno 2002) sostituiva il comma 5 dell'art. 2, l.r. 3 aprile 2000, n. 24, che viene abrogata dal comma 3, lettera f) dell'articolo 38 della legge sopra pubblicata.

#### **a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:**

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 261 del 27 settembre 2004;
- Parere della II Commissione consiliare permanente in data 12 dicembre 2004;
- Parere della I Commissione consiliare permanente in data 13 dicembre 2004;
- Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 13 dicembre 2004;
- Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 gennaio 2005, n. 218.

#### **b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E PROBLEMI DEL LAVORO.**